



Lettera dell'Associazione al ministro del lavoro, Confcommercio e Confesercenti

Apprendistato, riforma flop

L'Ancl prevede un corto circuito fra norme diverse

DI FRANCESCO LONGOBARDI
PRESIDENTE ANCL

Nella riforma dell'istituto dell'apprendistato, una sola clausola rischia di vanificare interamente la semplificazione che il governo intendeva introdurre. Si tratta dell'obbligo di sottoporre il piano formativo del candidato all'approvazione dell'ente bilaterale competente. Un obbligo che, secondo l'Associazione nazionale consulenti del lavoro, comporta complicazioni nelle procedure di assunzione e apre la strada a un ampio contenzioso, cui manca l'adeguato supporto normativo. Per questo il presidente nazionale di Ancl, Francesco Longobardi, ha scritto una lettera al ministro Elsa Fornero e ai presidenti di Confcommercio, Carlo Sangalli, e Confesercenti, Marco Venturi: «È una disposizione inaccettabile e giuridicamente infondata», che provocherà complicanze «tutte a carico di imprese e consulenti del lavoro». Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera:

Signori Presidenti, Sig. Ministro
gli accordi recentemente sottoscritti e finalizzati alla regolamentazione delle nuove disposizioni in materia di apprendistato, prevedono – entrambi – l'obbligo di sottoporre il piano formativo individuale alla approvazione del competente ente bilaterale e – ove ricorra il caso – la sot-

toposizione dei medesimi prima all'Ente bilaterale nazionale e successivamente a quello territorialmente competente.

Dal testo dei distinti accordi, emerge che tale obbligo sussiste indipendentemente dalla iscrizione dell'impresa all'Ente bilaterale.

Siffatta disposizione risulta allo scrivente Sindacato inaccettabile e giuridicamente infondata, stante le gravi complicità delle procedure d'assunzione che fisiologicamente ne derivano, tutte a carico di imprese e consulenti del lavoro.

La preannunciata semplificazione delle procedure e l'incentivazione all'apprendistato si infrangono palesemente sull'anzidetta previsione contrattuale.

Peraltro, la disposizione in questione apre la strada a un ampio contenzioso, non essendo disciplinato – né dalla legge né dalla contrattazione – quali possano essere le conseguenze sanzionatorie e legali in caso di inosservanza.

L'introduzione dell'obbligo medesimo, inoltre, appare estremamente ingiustificato, non essendo espressamente previsto dal nuovo T.u. sull'apprendistato alcuna ipotesi simile.

È appena il caso di evidenziare che lo stesso Ministero del lavoro – nella risposta a interpello n. 4/2007 – ha rilevato «l'illegittimità delle clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto di

apprendistato o il parere di conformità sui profili formativi del contratto all'iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore». Nel medesimo documento viene anche chiarito che «la circolare n. 30/2005 ha ribadito la legittimità delle clausole che prevedano, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, l'obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di conformità dell'ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale. Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva – quale fonte regolatrice del rapporto ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, dlgs. n. 276/2003 – lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio».

Stante tutto quanto sopra, riportando la forte protesta pervenuta a questa Segreteria nazionale da tutto il territorio, si chiede di procedere alle parti con estrema urgenza alla cancellazione di tale clausola contrattuale e al Sig. Ministro del Lavoro di intervenire risolutivamente a riguardo.

Questa Associazione nazionale sindacale consulenti del lavoro, resta disponibile per un eventuale incontro per meglio chiarire e definire la problematica.

